

Legge regionale 03 maggio 2019 , n. 7 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Misure per la valorizzazione e la promozione delle sagre e feste locali e delle fiere tradizionali.

Art. 2

(Sagre e feste locali e fiere tradizionali)

1. Ai fini della presente legge, si intendono, per sagre e feste locali e fiere tradizionali, tutti gli eventi e le manifestazioni popolari aperti al pubblico, anche di carattere religioso, compresi quelli volti alla valorizzazione e somministrazione dei prodotti tipici del territorio e ad attività di intrattenimento.